

Roma, 4 settembre 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_32

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Il rimborso dell'imposta sui dividendi non crea distorsioni**

Su Eutekne.info era già stata richiamata la giurisprudenza favorevole alle Entrate per i rimborsi della maggiore imposta pagata dai residenti italiani per effetto della mancata detrazione delle imposte estere sui dividendi assoggettati a imposta sostitutiva nel quadro RM della dichiarazione (si veda “Strada più in salita per i rimborsi sui dividendi” del 5 agosto 2026). Il filone di contenzioso, naturalmente, è quello dei rimborsi che fanno leva sulle disposizioni di contrasto alla doppia imposizione contenute nelle Convenzioni internazionali, e in particolare sulla lettura rovesciata delle clausole che inibiscono il credito se l'imposizione sostitutiva è il frutto di una scelta del contribuente (la quale avallerebbe invece lo scomputo dell'imposta estera se, come nell'attuale contesto, l'imposizione sostitutiva ha carattere obbligatorio). Dopo le sentenze “pilota” di Cassazione, naturalmente, vi sono stati ulteriori giudizi di merito favorevoli ai contribuenti, di seguito rassegnati con riferimento all'ultima giurisprudenza disponibile. Di rilievo, ad esempio, è la sentenza della C.G.T. II Toscana n. 48/1/26, la quale ha confermato il giudizio della C.G.T. I Siena n. 68/1/24 (una delle prime sentenze di merito sul tema, riguardante i dividendi provenienti dalla Germania). Si è così stabilito che, accordando il diritto al rimborso, il prelievo sull'utile estero sarebbe pari a quello sull'utile italiano (il 26%), fatta salva la diversa ripartizione tra Stato estero (il 15%, se questa è la misura convenzionale) e Italia (il residuo 11%). Argomentazioni di interesse si rinvencono altresì nella sentenza della C.G.T. I Como n. 297/1/25, anche questa confermata in secondo grado dalla C.G.T. II Lombardia n. 1013/9/26, relativa a dividendi erogati da una società con sede in Svizzera. La sentenza ribadisce i principi, sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le imposte pagate all'estero da persone fisiche residenti sui dividendi tassati in Italia con ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva possono essere detratte da queste ultime o richieste a rimborso all'Italia alle condizioni sopra richiamate, legate alla formulazione delle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni. Sotto il profilo fattuale, nel procedimento sono stati dimostrati tutti i presupposti a ciò necessari, e quindi il prelievo da parte della Svizzera della ritenuta interna del 35%, il rimborso, sempre da parte della Svizzera, del 20% del dividendo, in modo da



portare il prelievo elvetico in linea con le previsioni convenzionali (il 15%), l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% in Italia, la residenza fiscale italiana del contribuente, l'impossibilità di accedere all'imposizione ordinaria per i dividendi, l'applicabilità della Convenzione Italia-Svizzera e, infine, la prova dell'effettività delle imposte pagate in Svizzera, come testimoniato dalle certificazioni del sostituto svizzero. Anche le sentenze gemelle della C.G.T. I Milano n. 152/11/26 e n. 153/11/26, riferite ai rapporti con i Paesi Bassi, confermano la spettanza dei rimborsi sulla scorta dei principi delle sentenze della Cassazione n. 25698/2022 e n. 10204/2024, se l'imposizione dei dividendi esteri con ritenute e imposte sostitutive ha carattere obbligatorio. Ciò in special modo nelle situazioni, quali quelle oggetto dei giudizi, in cui le azioni erano immesse in un deposito amministrato, in cui i prelievi sono operati in modo automatico dall'intermediario finanziario, senza riservare opzioni diverse al contribuente. Considerazioni giuridicamente di pregio si rinvencono nella sentenza della C.G.T. I Pordenone n. 12/1/26. Secondo tale pronuncia, è erronea la lettura dell'Ufficio secondo cui l'art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera, nel prevedere il diritto della Confederazione Elvetica a tassare i dividendi, derogherebbe ai principi stabiliti dall'art. 24 del Trattato, il quale – come invece confermato dalla giurisprudenza di Cassazione – autorizzerebbe il contribuente a richiedere il rimborso all'Italia. Secondo i giudici friulani, infatti, l'art. 10 non pone alcuna deroga al meccanismo del credito, ma agisce “a monte”, legittimando il potere impositivo dello Stato della fonte e confermando la doppia imposizione, a cui appunto l'art. 24 pone invece rimedio. Secondo la stessa sentenza n. 12/1/26, è vero che con il rimborso l'Erario italiano incassa un'imposta netta (11 euro ogni 100 euro di dividendo distribuito) inferiore a quella prelevata sui dividendi di fonte italiana (26 euro ogni 100 euro di dividendo distribuito), ma ciò dipende dal fatto che, a norma dei suddetti artt. 10 e 24 della Convenzione tra i due Stati, la ripartizione del potere impositivo è tale da riservare all'Italia la sola parte di tributo che eccede il prelievo estero dovuto in base alla Convenzione stessa. La stessa C.G.T. I Pordenone, in diversa sezione, nelle sentenze n. 61/2/26 e n. 62/2/26, conferma questi principi argomentando come la circostanza per cui, accordando il diritto al rimborso, l'Erario italiano incassi un'imposta inferiore a quella applicata sui dividendi di fonte italiana dipende dal mero fatto per cui, con la Convenzione, i due Stati hanno concordato una determinata ripartizione del potere impositivo: l'entità complessiva del prelievo, ovvero 26 euro per ogni 100 euro di dividendo lordo, rimane comunque immutata.

Fonte: Gianluca Odetto, Eutekne del 2 settembre 2026

➤ **Riciclaggio sulla carta**

A far scattare il riciclaggio come delitto consumato, e non soltanto tentato, basta che sia attivata la carta prepagata sulla quale sono accreditati soldi frutto di un reato: il delitto ex articolo 648-bis, infatti, è a forma libera e non richiede che il bene sia trasformato o reinvestito nel circuito economico, mentre il fatto che i proventi di una truffa siano frazionati tra più intestatari di postepay risulta sufficiente a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, rendendo irrilevante che il prelievo sia stato poi impedito in concreto da un blocco cautelativo. Così la Cassazione penale, seconda sezione, nella sentenza n. 32392 del 31/08/2026. **Tracciabilità ostacolata** Diventa definitiva la condanna inflitta agli imputati: due anni e otto mesi di reclusione, più 4 mila euro di multa e la confisca anche per equivalente. Il profitto illecito di una truffa è frazionato e caricato sulle postepay intestate a persone diverse (e in parte confluisce su vaglia postali). Non giova alla difesa dedurre che al più si potrebbe configurare il tentato riciclaggio, visto



che è mancato il prelievo delle somme. In realtà il fatto che l'imputato metta a disposizione la carta prepagata a lui intestata per ricevere una tranche di soldi frutto di reato integra il delitto ex articolo 648-bis Cp anche se la condotta non si concretizza in atti dispositivi: la ricezione di una parte soltanto del denaro frutto della truffa, infatti, rende di per sé più difficile identificare la provenienza illecita; il tutto proprio perché scatta il frazionamento della somma originaria, ciò che ostacola la tracciabilità del profitto del reato presupposto. **Consumazione prolungata** Affinché si configuri il riciclaggio, poi, non risulta necessario che il bene sia trasformato o modificato negli elementi tipici che lo identificano. Oltre che a forma libera, il delitto di cui all'articolo 648-bis Cp è un reato potenzialmente a consumazione prolungata: si può dunque compiere, ricorda la sentenza n. 10939 del 15/03/2024, anche con modalità frammentarie e progressive: costituisce quindi un autonomo atto di riciclaggio, ad esempio, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento dei soldi di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro, intestato a una persona diversa e acceso presso un differente istituto di credito. **Natura dissimulatoria** Sussiste nel caso specifico a carico dell'imputato il dolo, configurabile anche in forma eventuale. L'imputato, di condizioni non abbienti, attiva la carta poco prima di ricevere la somma e non compie movimenti in seguito: è soltanto un prestanome, insomma, e deve ritenersi che sia consapevole che l'accredito sulla postepay a lui intestata ha «natura dissimulatoria» e che quindi sta ricevendo denaro «di provenienza delittuosa». Un altro degli imputati ammette di aver ricevuto da uno sconosciuto in bar un compenso di 500 euro per l'attivazione della carta.

Fonte: Dario Ferrara, Italia Oggi del 2 settembre 2026

➤ **Trust estero trasparente, tassazione sul beneficiario**

Nel caso di Trust estero di natura trasparente, in quanto recante beneficiari individuati e legittimati alla pretesa del pagamento della quota di proventi spettante, trovano applicazione gli obblighi di versamento e/o dichiarativi ai fini Irpef, di monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE. Ai fini dell'imposizione personale (art. 44, comma 1, lett. g-sexies del Tuir) non opera la presunzione riservata al Trust opaco, secondo cui, ove non sia possibile discernere il patrimonio dal reddito, quest'ultimo assorbe la qualificazione di quanto imputato (art. 45, comma 4-quater del Tuir). Questi criteri generali coprono la peculiare fattispecie in cui il Trust si qualifichi come interposto fino al decesso dei disponenti. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 165 del 31 agosto 2026. La vicenda tratta di un Trust californiano istituito nel 2006 dai genitori dell'istante, cittadini statunitensi ivi residenti, i quali erano anche co-trustee e beneficiari dei redditi derivanti dai beni del Trust (asset immobiliari e finanziari statunitensi). Alla morte del padre, avvenuta nel 2020, il patrimonio è stato diviso in due Trust derivati, in cui unica beneficiaria era la madre, la quale era anche co-trustee insieme ai suoi altri due figli fiscalmente residenti negli Stati Uniti. Nel maggio 2025, l'istante diventa beneficiaria dei suindicati Trust a seguito del decesso di sua madre. In tale contesto, l'istante ha ritenuto di dover classificare il Trust come interposto fino alla data del decesso, mentre in seguito ha considerato il Trust trasparente, individuando sé stessa come beneficiario individuato. Di conseguenza, risulterebbero tassabili in Italia unicamente i redditi prodotti dopo il decesso della madre (interponente), attribuibili per trasparenza alla figlia in quanto beneficiaria individuata. Nell'istanza viene chiesto se, ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente, si debba tenere conto delle regole italiane, sebbene la Circolare n. 34/E del 2022 chiarisca che vadano utilizzate quelle dello Stato estero. Inoltre, l'istante ritiene di dover considerare



anche l'art. 45, comma 4-quater del Tuir per gestire in maniera corretta eventuali disallineamenti nella determinazione della base imponibile tra sistemi fiscali diversi. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che assume rilevanza il reddito complessivo, prescindendo dalla territorialità di cui all'art. 23 del Tuir. Nel caso di specie, essendo l'istante un beneficiario individuato a seguito del decesso della madre, l'art. 45, comma 4-quater del Tuir non è invocabile e occorre considerare i criteri previsti dalla giurisdizione regolatrice del Trust.

Fonte: Gianluca Stancati, Italia Oggi del 2 settembre 2026

➤ **Attribuzioni di capitale dal trust estero al beneficiario residente non tassate**

La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 165, pubblicata ieri, riguarda un caso peculiare di trust estero. Nel 2006 due cittadini statunitensi, residenti fiscalmente in Usa e genitori di 3 figli, istituivano un trust secondo il diritto dello Stato della California. I due disponenti erano anche co-trustee e beneficiari fino alla morte "dei redditi netti dei beni in detenuti in trust", costituiti da attività finanziarie detenute presso intermediari statunitensi e immobili situati in Usa. Nel descrivere la fattispecie, l'istante, figlia dei due disponenti e fiscalmente residente in Italia da diversi anni, evidenziava che: - i 3 figli, finché i genitori erano in vita, non avevano alcun potere di intervento sulla gestione e/o modifica delle disposizioni del trust e non erano beneficiari del trust; - in caso di impedimento o impossibilità dei genitori co-trustees, i figli sarebbero subentrati nella gestione del trust (prioritariamente il figlio maschio e, in caso di sua impossibilità, le 2 figlie); - alla morte del padre, il patrimonio del trust sarebbe stato diviso in 2 trust derivati, con unica beneficiaria dei redditi la madre, finché in vita; - alla morte della madre, il patrimonio del trust, al netto delle spese connesse al decesso della signora e alle imposte dovute, sarebbe stato distribuito in parti uguali ai figli o ai loro eredi, quali beneficiari finali dei trust. Ciò premesso l'istante segnalava che nel 2020 il padre era deceduto ed erano quindi stati istituiti due trust con unica beneficiaria dei redditi la madre. Successivamente, nel maggio 2025, anche la madre era deceduta. La figlia istante si rivolgeva quindi all'Agenzia per conoscere il corretto trattamento fiscale dei proventi da lei ricevuti, considerato che, a seguito del decesso della madre, come da programma, il patrimonio dei due trust, al netto delle risorse necessarie per il pagamento delle spese funerarie e delle imposte dovute negli Usa, era stato attribuito ai tre figli in parti uguali. Secondo l'istante: - sia il trust originario, sia i due trust derivati, dovevano considerarsi interposti rispetto ai genitori fino al decesso della madre avvenuto nel maggio 2025; - dal decesso della mamma e fino alla devoluzione dei beni ai beneficiari finali i due trust derivati dovevano considerarsi trasparenti ai fini delle imposte dirette. Per l'effetto, secondo la figlia istante: - il valore normale dei beni appartenenti al trust, cristallizzato al momento del decesso della madre, costituirebbe capitale non soggetto a imposte sui redditi in capo ai figli al momento della devoluzione ai beneficiari finali; - il reddito generato dai predetti beni segregati in trust, tra il decesso della madre e l'effettiva devoluzione dei beni ai beneficiari finali, costituirebbe reddito imputabile in capo ai figli ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR. In sostanza, quindi, l'istante proponeva di non assoggettare a imposte dirette in Italia il valore del fondo alla data del decesso della madre, compresi i redditi prodotti dai beni segregati in trust a partire dall'istituzione del primo trust avvenuta nel 2006. Mentre riteneva di dover dichiarare i redditi prodotti dai beni in trust dopo il decesso della madre. A supporto della propria tesi l'istante citava l'art. 45 comma 4-quater del TUIR, secondo cui, in relazione alle attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti, è possibile, per i beneficiari residenti, fornire la prova che i proventi ricevuti non costituiscono redditi, ma capitale. Con la risposta in commento l'Agenzia, pur negando



l'applicazione al caso di specie dell'art. 45 comma 4-quater, che contiene una presunzione, legale e relativa, applicabile solo ai trust opachi paradisiaci, come evidenziato nella circ. n. 34/2022, conferma l'impostazione proposta dalla parte, affermando che l'istante, "in quanto beneficiaria individuata di un trust estero dal 20 maggio 2025 è tenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti fiscali dal periodo d'imposta 2025". La risposta fornita dall'Agenzia appare sostanzialmente e in prima analisi corretta, in quanto riconosce che l'istante, non avendo avuto poteri di gestione del fondo, né essendo stata beneficiaria, individuata o discrezionale, dei redditi del trust, fino al decesso della madre, deve dichiarare i redditi prodotti dal trust, a lei imputabili per trasparenza, solo a partire dal 2025. Con ciò sottintendendo che i redditi prodotti dai due trust, prima del decesso della madre, costituiscono capitale per la figlia che li riceve in devoluzione.

Fonte: Dario Augello e Anita Mauro, Eutekne del 1° settembre 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria